

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 223

## RISOLUZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Relatore SCALIA)

*approvata nella seduta del 24 ottobre 2017*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA (COM (2016) 765 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2017**  
—————

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	10

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE dal Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia «l'efficienza energetica al primo posto»;

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell'Unione europea del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO<sub>2</sub> di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell'Unione europea;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attività occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», l'Unione europea ha varato anche un'iniziativa europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti», basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro

il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitività dell'Unione europea, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto «Energia pulita» e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento. L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni Ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha più di cinquanta anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di «Strategia di ristrutturazione a lungo termine», nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia.

Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.

In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese – soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta – sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.

La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l'elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.

Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di

ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).

Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo *stock* immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precablaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in termini di costi per i cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata – da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell'edificio – l'energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell'edificio, ma anche in luoghi limitrofi all'edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Inoltre, gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato in condizioni di utilizzo *standard* e ciò non sembra compatibile con la previsione della proposta secondo cui la banca dati in cui verranno registrati gli attestati dovrà permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati (comma 6-*bis* dell'articolo 10). Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell'edificio quando un sistema tecnico per l'edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l'obbligo del rifacimento del certificato APE (attestato di prestazione energetica), per i soli casi in cui l'installazione, la sostituzione o il miglioramento dell'impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la presta-

zione energetica dell'edificio, ciò, in considerazione dell'onere connesso a tale certificazione.

Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della pubblica amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.

Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di rendimento energetico - EPC (*energy performance contract*), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l'APE. La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano «a energia quasi zero», ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell'edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.

Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto, affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la

percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.

In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all'area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare – oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate –, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.

Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l'utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l'abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento – eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l'utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire – con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo – a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all'articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l'efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la disconnessione o il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da im-

prese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi *target*: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel *mix* energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e tenuto conto dei contenuti dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ORELLANA)

17 gennaio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta fa parte del Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei» del 30 novembre 2016, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. Tale Pacchetto comprende una comunicazione e otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia; considerato, in particolare, che la proposta COM(2016) 765:

aggiorna la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, semplificando e snellendo alcuni obblighi obsoleti, integrando le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti al sostegno finanziario e ammodernandola alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei sistemi intelligenti di gestione dei consumi energetici;

introduce nella direttiva 2010/31/UE l'articolo 2-bis recante la «Strategia di ristrutturazione a lungo termine», nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. In base all'articolo 2-bis gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise per il 2030. La Strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà presentata conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759);

snellisce l'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, con la soppressione dell'obbligo obsoleto di valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza

energetica. Gli edifici di nuova costruzione dovranno d'ora in poi rispondere all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica;

aggiorna l'articolo 8, sugli impianti tecnici per l'edilizia, per tenere conto della nuova definizione di «sistemi tecnici per l'edilizia» che comprende anche la produzione di energia elettrica in loco e le infrastrutture per i veicoli elettrici. L'articolo 8 introduce inoltre un indicatore di intelligenza che rileva le caratteristiche di flessibilità, funzionalità e capacità risultanti dai dispositivi intelligenti e traduce la capacità dell'edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete, migliorandone le prestazioni;

integra l'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari, al fine di includere l'uso degli attestati di prestazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione;

agli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, sopprime l'opzione che prevede misure alternative alle ispezioni periodiche, introducendo la possibilità di prevedere sistemi di automazione e controllo, in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio;

considerato che la proposta è stata segnalata dal Governo, il 6 dicembre 2016, fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea nel settore dell'energia, tra cui il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare e semplificare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE, al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici e contribuire così al raggiungimento dei livelli di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti a livello di Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri autonomamente. Inoltre, gli effetti di maggiore armonizzazione e comparabilità nei metodi di certificazione della prestazione energetica favoriscono la competitività dei settori del mercato interno europeo connessi con l'edilizia;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure proposte si limitano a quanto è necessario ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, mantenendo, per gli Stati membri, il medesimo grado di flessibilità che consente di tenere conto delle proprie situazioni nazionali

e condizioni locali, tra cui la tipologia degli immobili, il clima, i costi di tecnologie rinnovabili e accessibilità comparabili, la combinazione ottimale con le misure sul versante della domanda, la densità edilizia;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità che siano previste norme specifiche relative all'adeguamento degli edifici pubblici, tenendo conto del considerando n. 24 della direttiva 2010/31/UE e della possibilità di impiego dei fondi strutturali europei.